

CASSA MAURIZIO CAPUANO

SOCIETA' COOPERATIVA

A S S E M B L E A S T R A O R D I N A R I A

GIOVEDI' 7 APRILE 2011
ore 09.30 - Officina Ponticelli

Tutti i Soci sono convocati in **Assemblea Straordinaria** per il giorno 5 aprile 2011 alle ore 9.30 presso la sala mensa dell'Officina di Ponticelli della Circumvesuviana (Via Volpicella 344 - Napoli), ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **7 aprile 2011**, stesso luogo stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento alla normativa sulla "mutualità prevalente": criteri di ripartizione dei ristorni e inserimento nello Statuto di un nuovo articolo 18 bis, adeguamento all'art. 2514 c.c. e conseguente modifica degli articoli 19, 20 e 25 dello Statuto, abrogazione degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento Interno, modifica dell'articolo 6 del Regolamento Interno;
2. Riordino dei requisiti di ammissione dei Soci: modifica degli articoli 7 e 9 dello Statuto;
3. Adeguamento all'abolizione del 3° comma dell'art. 2542 c.c. ed alle nuove norme ex D.Lgs. 141/2010: modifica degli articoli 33, 36, 37, 38 e 40 dello Statuto;
4. Adeguamento del Regolamento Interno alle nuove norme statutarie: modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8, abrogazione dell'articolo 9, inserimento di un nuovo articolo 12, nuova numerazione degli articoli da 5 a 8 e da 10 a 18;
5. Sostituzione di termini e definizioni obsolete con formule più chiare e attuali: modifica degli articoli 6, 8, 13, 14, 15, 17, 18 26 e 42 dello Statuto, modifica dell'articolo 11 del Regolamento Interno.

Il presidente
Giampiero Arpaia

SINTESI

TRASFORMAZIONE IN COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

MODIFICA DELLE NORME STATUTARIE IN MATERIA DI RIPARTO DELLE ATTIVITÀ

Nuovo Art 18 bis	<i>Ristorni</i>	Introduzione della facoltà di ristornare ai soci gli avanzi di gestione. Definizione dei criteri di ripartizione degli stessi.
Art. 19	<i>Ripartizione degli utili</i>	Aumento dal 20% al 30% della quota di utili netti di gestione da destinare al fondo di riserva legale. Abolizione dell'obbligo di destinare il 20% degli utili netti di gestione ad aumento del patrimonio. Introduzione della facoltà di destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale.
Art. 20	<i>Clausole di non lucratività</i>	Introduzione del divieto di assegnare dividendi in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lettera a) c.c. Introduzione del divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lettera b) c.c.
Art. 25	<i>Poteri dell'Assemblea dei Soci</i>	Attribuzione all'Assemblea dei Soci della facoltà di deliberare in materia di ristorni.

ABOLIZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3, E 4 DEL REGOLAMENTO INTERNO

Articoli 2, 3 e 4		Abolizione della Gratifica impropriamente detta "raddoppio del capitale" (Massimo € 645,57 assoggettati a ritenuta d'acconto attualmente pari al 12,50%).
-------------------	--	---

MODIFICA ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 6		Aumento del Premio Quiescenza da € 1.200,00 a € 1.800,00.
--------	--	---

AMPLIAMENTO DELLA BASE SOCIALE

MODIFICA DELLE NORME STATUTARIE IN MATERIA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 7	<i>Comma 1</i>	Riconoscimento della facoltà di richiedere l'ammissione a socio ai dipendenti di Aziende costituitesi a seguito di operazioni straordinarie alle quali abbia partecipato o parteciperà la Circumvesuviana (es: EAVBUS).
Art. 7	<i>Nuovo comma</i>	Riconoscimento ai soci, collocati in quiescenza dopo l'approvazione del nuovo Statuto, della facoltà di continuare ad essere iscritti alla Cooperativa.
Art. 9	<i>Comma 4 e Comma 5</i>	Adeguamento a quanto stabilito all'articolo sette.
Art. 9	<i>Comma 6</i>	Concessione agli ex-soci recessi della facoltà di iscriversi nuovamente alla Cassa con nuova decorrenza.

CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA

MODIFICA DELLE NORME STATUTARIE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'

Art. 33		Rieleggibilità dei consiglieri anche dopo il terzo mandato.
Articoli 36, 37 e 38		Sostituzione della figura di Consigliere Delegato con la carica di Vicepresidente.
Art. 40		Riconoscimento agli amministratori di indennità e/o gettoni di presenza il cui importo sarà deliberato dall'assemblea dei soci.

FONDO VEDOVILE/PREMIO QUIESCENZA

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 6, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 5 comma 3, Art. 6 comma 1, Articoli 7 e 8		Adeguamento del regolamento alla nuova norma che consente ai pensionati di continuare ad essere soci.
Art. 6 comma 3		Abolizione della norma che prevedeva che le quote non versate dal socio in caso di aspettativa, sospensione, eccetera, fossero recuperate diminuendo l'importo del premio quiescenza spettante allo stesso socio.
Art. 5 comma 1		Introduzione di una nuova norma che stabilisce che le quote non versate in caso di aspettativa, sospensione, eccetera saranno versate dal socio dopo il rientro in servizio.
Art. 8		Abolizione della norma che riconosceva agli eredi dei soci deceduti una somma raccolta tra i soci mediante trattenuta pari ad un euro (oggi € 1.740). Agli stessi viene riconosciuto il premio quiescenza dello stesso importo elargito agli altri (€ 1.800) più un contributo a parziale rimborso delle spese funerarie.

ABOLIZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 9		La norma è da considerare superata giacché al socio, che dovesse trovarsi nella condizione prevista da questo articolo, è riconosciuta la facoltà di continuare ad essere iscritto alla Cooperativa.
--------	--	--

NUOVO ARTICOLO DEL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 12 (<i>Nuovo</i>)		Poiché il socio potrà continuare ad essere iscritto alla Cassa anche dopo essere stato collocato in quiescenza, si inserisce nel regolamento un nuovo articolo con il quale si definiscono le modalità di applicazione delle trattenute sulla pensione.
--------------------------	--	---

NUOVA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO INTERNO

A seguito dell'abolizione degli articoli 2, 3, 4, e 9, e dell'introduzione del nuovo articolo 12, gli articoli 5, 6, 7 e 8 acquisiscono rispettivamente i numeri 2, 3, 4 e 5; gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 acquisiscono rispettivamente i numeri 6, 7, 8, 9, 10 e 11; gli articoli 16, 17 e 18 acquisiscono rispettivamente i numeri 13, 14, e 15.

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

MODIFICA ARTICOLI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO

Articoli 6, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 26 e 42	<i>Statuto</i>	Si propongono modifiche che non cambiano la sostanza ma rendono più chiaro il contenuto dei vari articoli.
Art. 11	<i>Regolamento</i>	Si propone di adeguare alla normativa vigente l'articolo del regolamento che stabilisce le modalità di gestione della graduatoria delle domande di prestito.

DETTAGLIO

Le parti dello Statuto e del Regolamento Interno che proponiamo di abolire sono state barrate (~~esempio~~), mentre le modifiche proposte sono espresse in grassetto (~~esempio~~).

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione e domicilio della Società.

Suo scopo - Sua durata - Suo patrimonio - Requisiti Mutualistici

- 1 E' costituita in Napoli una Cassa di Assistenza e Credito con denominazione "CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETÀ COOPERATIVA" fra il personale della Circumvesuviana S.r.l.
- 2 La Cooperativa è retta secondo i principi della solidarietà e della mutualità e non ha fini speculativi né di lucro.
Essa ha il fine:
 - 1) di procacciare il credito al socio, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fino alla cessazione della sua appartenenza alla Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa;
 - 2) di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
 - 3) di giovare all'economia personale dei soci e di migliorare le loro condizioni morali e materiali;
 - 4) di collaborare allo sviluppo del Movimento Cooperativo e Mutualistico.I fondi raccolti saranno impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale.
I fondi non destinati a tale scopo saranno investiti in titoli di stato, obbligazioni e depositi bancari, oppure in quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente idonee al raggiungimento degli scopi sociali, potendosi avvalere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
- 3 La durata della Società è fino al 31 Dicembre 2020.
- 4 La Sede della Cassa sarà in Napoli presso la Sede della Circumvesuviana S.r.l. al Corso Garibaldi n. 387.
- 5 Il capitale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore stabilito dal Regolamento Interno.
Le quote sono sempre nominative, non potranno essere sottoposte a pegno o vincolo né cedute, salvo il caso in cui restino assorbite totalmente o parzialmente dalla Cassa quando trattasi di compensare debiti rimasti a carico del socio come all'Art. 15.
La quota sociale di ciascun socio non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito dalla Legge né superare in ogni caso l'importo massimo di Legge.
- 6 Il Patrimonio della Società è composto:
 - a) Dal capitale sociale, che è variabile ed illimitato;
 - b) ~~Da un fondo di Dalla~~ riserva legale;
 - c) Da tutto quello che potrà derivare alla Cassa "MAURIZIO CAPUANO" per qualsiasi causa o motivo;
 - d) Da ogni altro fondo destinato a fini mutualistici.

TITOLO SECONDO

Soci, loro ammissione ed esclusione

- 7 Tutti i dipendenti della Circumvesuviana S.r.l., nonché ~~gli ex~~ i dipendenti di ~~queste ultime~~ **aziende costituite a seguito di operazioni straordinarie quali costituzioni, acquisizioni, cessioni, scissioni o scorpori di rami d'azienda precedentemente esercitati dalla Circumvesuviana S.r.l., ovvero da questa partecipate**, possono essere soci della Cassa purché siano passati ad altra azienda a seguito del trasferimento in blocco del ramo di azienda di competenza anche in virtù di operazioni straordinarie quali cessioni, scissioni, scorpori. **Gli stessi possono continuare a far parte della Cassa dopo la cessazione del rapporto di lavoro purché collocati in quiescenza dopo il 7 aprile 2011.**
- 8 Per divenire socio occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, dichiarando in essa di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno.
L'iscrizione a socio viene disposta dal Consiglio di Amministrazione e da questi comunicata al nuovo socio, nonché al ~~Legale Rappresentante della~~ **alla Circumvesuviana S.r.l. o della nuova all'Azienda di appartenenza da cui esso dipende** agli effetti degli Artt. 13, 14 e 15 del presente Statuto.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà entro sessanta giorni respingere la domanda di ammissione motivando tale decisione e comunicandola agli ~~interessati~~ **all'interessato** a mezzo raccomandata ~~#~~ **con avviso di ricevimento**. ~~In tale eventualità In caso di diniego l'aspirante socio potrà chiedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del diniego provvedimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.~~
- 9 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio stesso.
Il recesso da parte di ciascun socio è libero e può avvenire a condizione che il socio intenzionato a recedere non abbia debiti verso la Cooperativa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio d'Amministrazione a mezzo lettera raccomandata ~~di~~ **avente** data anteriore di almeno tre mesi rispetto alla chiusura dell'esercizio ed avrà effetto dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà dopo l'approvazione del bilancio a liquidare le spettanze sulla base delle risultanze dello stesso bilancio appena approvato. ~~Il socio receduto non potrà più aderire alla Cooperativa.~~ Il recesso deve essere annotato nel Libro dei Soci.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio d'Amministrazione delibera l'esclusione del socio:
 - a) nell'ipotesi di ~~cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, essendo venuto meno il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7 del presente Statuto~~ **impossibilità sopravvenuta a collaborare per il raggiungimento delle finalità mutualistiche;**
 - b) nell'ipotesi in cui il socio arrechi danno grave alla Cooperativa.Fermo il disposto del successivo art. 32, avverso la deliberazione di esclusione, il socio escluso può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Le deliberazioni di esclusione avranno effetto dalla data della comunicazione che sarà notificata a cura del Consiglio d'Amministrazione al socio a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, e vanno annotate nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo. ~~Nell'ipotesi sub a) l'esclusione avviene di diritto, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.~~

Il socio escluso o receduto, laddove vengano meno le cause di esclusione o che hanno motivato il recesso, potrà eccezionalmente ~~può~~ rientrare a far parte della Cooperativa con nuova decorrenza.

La morte di un socio produce di diritto la cessazione del rapporto sociale, senza continuazione da parte degli eredi, nemmeno nel caso in cui dovessero verificarsi, anche nei confronti di uno solo di essi, i requisiti di ammissibilità di cui all'art.7 del presente Statuto.

Il socio receduto, il socio escluso e gli eredi e/o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o il decesso.

TITOLO TERZO

Prestiti

- 10 Il Consiglio d'Amministrazione concede prestiti a favore dei Soci. Le concessioni non potranno eccedere in qualunque caso il massimo stabilito dal Regolamento. Avverso la mancata concessione non è ammesso ricorso.
Il Consiglio potrà richiedere ai Soci, a proprio insindacabile giudizio, garanzie sia reali sia personali per la concessione del prestito.
- 11 Il Presidente, sentiti i Consiglieri, potrà concedere con procedura d'urgenza prestiti ai soci per motivi gravi e documentati.
- 12 Il socio per ottenere un prestito deve attenersi alle procedure stabilite dal Regolamento Interno.
- 13 Il prestito sarà estinto in tante rate mensili consecutive ed uguali che nel numero massimo saranno stabilite dal Regolamento. Le rate suddette saranno di norma soddisfatte in seguito al corrispondente prelevamento eseguito mediante trattenuta in busta paga dalla Circumvesuviana S.r.l. o ~~dalla nuova dall'~~Azienda o dall'Ente di appartenenza debitamente autorizzata per iscritto dal socio interessato.
- 14 All'atto del ritiro della somma concessagli in prestito, il socio sottoscriverà una dichiarazione con la quale autorizza la Cassa e la Circumvesuviana S.r.l. o ~~la nuova l'~~Azienda o l'Ente di appartenenza, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione, a trattenere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Legge l'intera somma residuale del suo debito dalle somme a qualsiasi titolo a lui dovute dalla Cassa e da Circumvesuviana S.r.l. o ~~dalla nuova dall'~~Azienda o dell'Ente di appartenenza.
- 15 Nel caso che il socio rimanga debitore nonostante la compensazione operata ai sensi dell'Art. 14, il Consiglio si adopererà per recuperare **anche** in sede giudiziale quanto ancora dovuto. In caso di morte del socio, il Consiglio potrà rivalersi sulle somme spettanti agli eredi e/o legatari come credito nei confronti della Cassa e della Circumvesuviana S.r.l. o ~~della nuova dell'~~Azienda o dell'Ente di appartenenza, senza alcun pregiudizio di ogni azione legale.
- 16 Nel caso che venisse portata all'attenzione del Consiglio d'Amministrazione la prova di un uso illecito delle somme concesse in prestito dalla Cassa, il Consiglio delibererà la restituzione immediata del residuo debito del Socio, fermo restando la sanzione dell'esclusione stabilita dall'Art. 9.
- 17 In caso di aspettativa, sospensione e, più in generale, in qualsiasi caso di interruzione a tempo determinato del rapporto di lavoro, il Socio continuerà ad effettuare i pagamenti con modalità diverse da quelle della trattenuta in busta paga.
Qualora, per motivi di forza maggiore, a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, il Socio dovesse chiedere di sospendere la trattenuta per gli obblighi contratti verso la Cassa, **il Consiglio potrà autorizzare tale richiesta** e la trattenuta sarà ripristinata nel mese successivo al rientro dello stesso in servizio, fermo restando il computo degli interessi che saranno calcolati al tasso medio utilizzato per la concessione dei prestiti durante il periodo di assenza.

TITOLO QUARTO

Chiusura degli Esercizi - Riparto delle attività

- 18 Gli esercizi sono annuali e si chiudono al 31 dicembre. Al termine di ciascun esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2423 e ~~ss.~~ **seguenti** del Codice Civile e della legislazione vigente. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria e deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'assemblea in modo che i soci possano prenderne visione.
- 18 bis L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, di ristornare ai soci parte delle somme da loro corrisposte alla cooperativa a qualsiasi titolo, quale restituzione di parte del prezzo dei beni e servizi acquistati, ovvero di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, in osservanza dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142 del 2001, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e dell'articolo 6 comma 2 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63 convertito in Legge 15 giugno 2002, n.112.
- 19 Alla fine di ogni esercizio ~~le quote degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinate~~ **l'utile netto risultante dal bilancio sarà così destinato:**
 - ~~non meno della quinta parte al fondo di~~ a riserva legale **in misura non inferiore al trenta per cento;**
 - ~~una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta~~ ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
 - ~~almeno la quinta parte degli utili netti annuali sarà destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti;~~
 - **ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.**
 - ~~la~~

La quota di utili che non è assegnata nei modi innanzi elencati, se non è distribuita ai soci o non è assegnata ad altre riserve o fondi, deve essere destinata a finalità o scopi mutualistici **nell'ambito sociale**.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della società; in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale **versato e rivalutato** ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 20 ~~La liquidazione del socio in corso dell'esercizio, per qualunque causa, sarà eseguita aggiungendo alla quota già attribuita al socio nei precedenti esercizi gli eventuali versamenti in conto capitale eseguiti nell'anno corrente.~~
I dividendi eventualmente distribuiti ai soci non possono superare i limiti stabiliti dall'art. 2514 lettera a) del codice civile.
Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci non possono essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lettera b) del codice civile.

TITOLO QUINTO

Amministrazione e controllo della Società

- 21 All'Amministrazione della Società provvede il Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea dei Soci.
Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono comunque rivestire la qualità di socio.
L'attività di controllo è svolta da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
Il Presidente del Collegio Sindacale, i sindaci effettivi ed i supplenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci.
- 22 I Soci eleggono tra di essi sette componenti il Comitato Consultivo.
I membri del Comitato Consultivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Comitato Consultivo, si procederà alla sostituzione con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale. I componenti così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea che provvederà all'elezione del nuovo membro del Comitato Consultivo che uscirà di carica insieme agli altri. I membri del Comitato partecipano alle attività gestionali della Società ed hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

TITOLO SESTO

Assemblea Generale

- 23 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di intervenire tutti i soci ed ognuno di essi dispone di un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare alla Assemblea da altro socio per mandato conferitogli, però nessuno degli intervenuti potrà avere cumulativamente in proprio e quale rappresentante più di sei voti.
- 24 Le votazioni sono fatte ordinariamente per alzata di mano, o diversamente, tranne che a scrutinio segreto, quando sia chiesto almeno dal dieci per cento dei soci presenti.
Hanno diritto al voto tutti i soci purché iscritti da almeno novanta giorni ed in regola con i versamenti dovuti.
- 25 L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, per i seguenti oggetti:
- Udire il resoconto delle operazioni eseguite nell'anno e la relazione del Collegio Sindacale;
 - Approvare il bilancio annuale;
 - Nominare i Consiglieri ed i Sindaci quando uscenti;
 - Determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale;
 - Discutere e provvedere su tutte le proposte che venissero fatte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Consultivo e dai Sindaci, e su quelle che venti giorni prima della convocazione fossero state presentate al Consiglio per iscritto almeno da cinquanta soci; della provenienza di queste proposte dovrà farsi menzione nell'Ordine del Giorno per l'invito di convocazione;
 - Discutere e deliberare sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
 - Discutere su ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge;
 - Deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 18 bis del presente Statuto.**
- 26 L'avviso di convocazione per le assemblee sarà pubblicato nella ~~G.U.~~ **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, della data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'assemblea. Inoltre l'avviso dovrà, a cura del Consiglio d'Amministrazione, essere affisso presso la sede sociale, nonché agli albi Aziendali ed in ogni altro luogo reputato utile dagli amministratori, sempre almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea stessa.
- 27 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio d'Amministrazione per le deliberazioni riguardanti la proroga della Società, le modifiche dello Statuto Sociale, lo scioglimento della Cooperativa e la nomina ed i poteri del liquidatore, nonché per ogni altro argomento ad essa riservato dalla Legge.
- 28 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Consigliere presente più anziano.
Delle risultanze delle assemblee si dovrà dar conto in un verbale in cui risulti il loro svolgimento; a tale proposito la nomina di un segretario, firmatario del verbale insieme al Presidente, spetta al Presidente dell'assemblea, a meno che il verbale non sia redatto da un notaio, nel qual caso detto notaio fungerà da segretario.
- 29 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria occorre la presenza in proprio o per delega di almeno un terzo dei soci.
- 30 Ove mancasse il numero dei soci avanti prescritto, nell'ora stabilita per la prima convocazione, l'assemblea, se non è detto diversamente nell'ordine del giorno d'invito, si intenderà ritenuta in seconda convocazione nel settimo giorno successivo alla stessa ora e località, ed a questa convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e rappresentati.
- 31 L'Assemblea Straordinaria sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di un terzo più uno dei soci.
Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci, presenti o assenti, ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci, presenti o assenti.
Per deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento o il trasferimento all'estero della Società, occorre il voto favorevole di tanti intervenuti pari in numero alla metà più uno di tutti i soci presenti od assenti.
- 32 Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione del presente Statuto e del Regolamento Interno sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

TITOLO SETTIMO

Presidente, Consiglio di Amministrazione e Sindaci

- 33 Ogni socio può essere componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale purché sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge.
Nel caso che per qualsiasi causa o motivo si rendesse vacante un posto di Consigliere si procederà, con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale, alla sostituzione del Consigliere uscente da scegliere sempre tra i soci in possesso dei requisiti di Legge. Il Consigliere così eletto resterà in carica sino alla successiva Assemblea nella quale si procederà alla nomina del nuovo amministratore che uscirà di carica insieme agli altri.
I Consiglieri ed i Sindaci ~~durano in carica~~ **non possono essere eletti per un periodo superiore a tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono stati in carica, e possono essere rieletti.**
~~I Sindaci ed i supplenti, possono essere rieletti.~~
~~I Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.~~
- 34 I Consiglieri ~~ed i Sindaci~~ sono esonerati da prestare cauzione e non contraggono per effetto della loro gestione altra responsabilità che quella determinata dalla legge.
- 35 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio stesso:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) redigere il bilancio annuale;
c) proporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci eventuali modifiche del regolamento interno;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
e) conferire procure sia generali che speciali (per atti determinati) ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 37;
f) dare l'adesione della società ad organismi federali o consorziati;
g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, e l'esclusione dei soci;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione della Legge o dello Statuto Sociale, siano riservati all'Assemblea.
- 36 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il ~~Consigliere Delegato~~ **Vicepresidente.**
- 37 Il Presidente del Consiglio rappresenta la Cassa di fronte ai terzi, ma questa non si impegna che per iscritto a mezzo del Presidente e del ~~Consigliere Delegato~~ **Vicepresidente.**
Gli atti del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal ~~Consigliere Delegato~~ **Vicepresidente.**
Il Presidente pertanto è autorizzato, con l'avallo del ~~Consigliere Delegato~~ **Vicepresidente**, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, rilasciando liberatorie quietanze, e ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. Egli ha anche la facoltà, sentito il Consiglio d'Amministrazione, di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
- 38 In caso di assenza o impedimento i poteri di rappresentanza del Presidente del Consiglio d'Amministrazione spettano al ~~Consigliere Delegato~~ **Vicepresidente.**
In caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o del ~~Consigliere Delegato~~ **Vicepresidente**, i poteri di impegnare la Cassa possono essere delegati provvisoriamente ad altro Consigliere con delibera del Consiglio d'Amministrazione approvata dal Collegio Sindacale.
- 39 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere notificata agli interessati almeno sette giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica ed almeno un sindaco. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione viene redatto processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale.
- 40 Il Consiglio potrà avvalersi di collaboratori scelti tra i Soci. Al Presidente del Consiglio, al Collegio Sindacale, ai Consiglieri ed ai membri del Comitato Consultivo, verranno rimborsate le spese vive sostenute per l'esplicamento delle loro rispettive funzioni. **L'assemblea ordinaria dei soci potrà riconoscere agli amministratori gettoni di presenza e indennità proporzionate ai compiti svolti.**
- 41 I Sindaci sono obbligati a partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.
Essi devono controllare l'amministrazione della Cooperativa, vigilare sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ed accertare la regolare tenuta della contabilità compiendo le verifiche e gli accertamenti stabiliti dalla legge.
Delle riunioni del Collegio Sindacale deve essere redatto processo verbale, che, sottoscritto dagli intervenuti, deve trascriversi nell'apposito libro sociale.
Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono prendersi a maggioranza assoluta.
I sindaci sono soggetti a tutti gli altri doveri, obblighi e compiti imposti per la loro carica dalla legge.
Ai Sindaci spetta un compenso determinato dall'Assemblea in base alle tariffe vigenti.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni finali

- 42 Per quanto non è previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, la Società è retta dalle disposizioni del Codice Civile e ~~dalle relative disposizioni di legge~~ **dalla normativa vigente.**

REGOLAMENTO INTERNO

- 1 L'importo della quota di capitale è fissato in € 5.000,00 da versare anche mediante trattenute mensili di importo variabile, a scelta del Socio, tra € 12,50, € 25,00, € 50,00 o € 100,00.
- 2 Il Fondo Previdenza è istituito allo scopo di accantonare le risorse finanziarie necessarie ad erogare la gratifica di cui all'art. 4.
- 3 Ogni anno almeno il 30% degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio sarà destinato al Fondo Previdenza.
- 4 Ai Soci, esclusi o receduti, ed agli eredi dei soci deceduti, spetterà il rimborso della quota di capitale versata e della quota parte degli utili ad essi attribuibile in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati l'esclusione, il recesso o la morte del socio.
Agli eredi dei soci deceduti ed ai soci esclusi per cessazione del rapporto di lavoro con la Circumvesuviana S.r.l. o con la nuova Azienda di appartenenza, che all'atto di tale cessazione hanno diritto alla pensione, spetterà, inoltre, una gratifica pari a € 129,11 per chi ha sottoscritto e versato la quota di capitale di € 129,11, oppure pari a € 387,34 per chi ha sottoscritto e versato la quota di capitale di € 516,45, oppure pari a € 645,57 per chi ha sottoscritto e versato la quota di capitale di almeno € 1032,91.
Per ogni anno mancante al decimo anno d'iscrizione, l'importo di tale gratifica sarà ridotto del 10%.
Ai fini della corresponsione di tale gratifica, il requisito del diritto alla pensione sarà accertato a mezzo certificato di pensione da esibirsi a cura degli interessati, mentre il numero degli anni d'iscrizione alla Cassa Maurizio Capuano sarà accertato d'ufficio.
- 5 2 Il Fondo Vedovile è istituito allo scopo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad erogare quanto stabilito agli articoli ~~sei e sette~~ **tre e quattro**, mediante trattenute di importo variabile che sarà di volta in volta deliberato dal Consiglio d'Amministrazione in base al numero degli aventi diritto. L'importo di tali trattenute non potrà in ogni caso superare la somma di € 7,80 mensili. **Eventuali somme non versate dal Socio nei periodi di aspettativa, sospensione, ecc, saranno recuperate secondo le modalità stabilite dall'art.17 dello Statuto.**
Qualora le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle esigenze dovessero rivelarsi insufficienti, il Consiglio d'Amministrazione provvederà a stilare una graduatoria nella quale avranno sempre e comunque la precedenza gli eredi degli ex-soci e dei soci deceduti.
Fermo quanto sopra, tale graduatoria sarà stilata in base alla data di ~~collocamento in quiescenza~~ **cessazione del rapporto sociale**. Nel caso di equivalenza delle date di ~~collocamento in quiescenza~~ **cessazione del rapporto sociale** si avrà riguardo all'anzianità d'iscrizione, ovvero, in caso di pari data d'iscrizione, all'età anagrafica.
- 6 3 Ai Soci ~~esclusi perché~~ pensionati per invalidità, vecchiaia o anzianità, che potranno vantare almeno dieci anni di iscrizione alla Cooperativa, **a seguito della cessazione del rapporto sociale** sarà corrisposto il Premio Quiescenza dell'importo di ~~€ 1.200,00~~ **€ 1.800,00** raccolto mediante trattenuta da effettuarsi ~~sullo stipendio o paga di ogni Socio secondo le modalità stabilite dall'articolo precedente~~ **dagli articoli due e dodici del presente regolamento.**
Per ogni anno mancante al decimo anno d'iscrizione, l'importo del Premio Quiescenza e della trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio, sarà ridotto del 10%.
L'importo del Premio Quiescenza e della relativa trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio sarà eventualmente ulteriormente diminuito in funzione delle eventuali somme non versate nei periodi di aspettativa, sospensione, ecc.
- 7 4 Alla morte dell'ex Socio collocato in quiescenza in data anteriore al 31/12/1994 sarà corrisposta alla persona che dimostrerà di averlo assistito fino all'estremo momento una somma **pari a € 1.200,00** raccolta tra i Soci come ~~all'Art. 6~~ **agli articoli due e dodici del presente regolamento.**
- 8 5 In caso di morte del Socio, agli eredi spetterà quanto previsto dall'art. ~~tre 4~~, ed, ~~in luogo di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento~~, **agli eredi spetterà una somma raccolta mediante trattenuta una tantum pari a un euro pro capite da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio.**
Il Consiglio potrà erogare contributi a parziale rimborso delle spese funerarie sostenute dai congiunti dei soci deceduti prematuramente.
- 9 I soci esclusi per cessazione del rapporto di lavoro con la Circumvesuviana S.r.l. o con la nuova Azienda di appartenenza, che all'atto di tale cessazione non hanno diritto alla pensione, potranno richiedere ed ottenere i benefici previsti dall'articolo quattro, comma due e seguenti, e dall'articolo sei del presente regolamento (Gratifica e Premio Quiescenza), se nell'arco di sessanta mesi dalla data di esclusione matureranno il diritto alla pensione. A tal fine l'ex socio, una volta collocato in quiescenza, dovrà presentare istanza al Consiglio d'Amministrazione accompagnata da idonea certificazione attestante la titolarità della pensione.
~~In caso di decesso di tali ex soci, prima dell'assegnazione della pensione, la gratifica di cui all'articolo quattro, comma due e seguenti, e la somma di cui all'articolo otto del presente regolamento saranno liquidate agli eredi.~~
- 10 6 Il Consiglio d'Amministrazione potrà erogare prestiti il cui importo massimo non potrà essere superiore a cinquecento euro per chi ha sottoscritto € 129,11, millecinquecento euro per chi ha sottoscritto € 516,45, tremila euro per chi ha sottoscritto € 1.032,91, settemilacinquecento euro per chi ha sottoscritto almeno € 1.549,37, novemila euro per chi ha sottoscritto € 2.582,28 e versato almeno € 1.549,37, dodicimila euro per chi ha sottoscritto € 4.000,00 e versato almeno € 2.582,28, quindicimila euro per chi ha sottoscritto € 5.000,00 e versato almeno € 4.000,00.
- 11 7 Il socio per ottenere un prestito deve fare domanda al Consiglio di Amministrazione su apposito stampato.
Le domande saranno registrate, **in ossequio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia creditizia**, in ordine cronologico in apposito registro meccanizzato, ed evase in base alla graduatoria così determinata.
- 12 8 La domanda di prestito non potrà essere presentata dal socio che non ha ancora estinto il precedente, salvo casi eccezionali da valutarsi in sede di Consiglio d'Amministrazione.
- 13 9 Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione dei prestiti di importo pari o inferiore a € 1500,00 a favore dei soci che ne fanno richiesta una tantum.
- 14 10 Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione di prestiti per motivi gravi e documentati.
- 15 11 I prestiti saranno rimborsati in un numero massimo di centoventi rate costanti mensili.
- 12 Il Socio in quiescenza effettuerà i pagamenti di cui agli articoli uno, due e sei del presente regolamento con trattenute sulla pensione, secondo i criteri stabiliti dalle convenzioni che saranno stipulate con gli istituti di previdenza secondo le modalità stabilite dagli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.
- 16 13 Il Consiglio potrà erogare Borse di Studio a favore dei figli dei soci e Incentivi allo Studio a favore degli orfani dei soci deceduti prematuramente.
- 17 14 Il Consiglio potrà finanziare iniziative a carattere sociale.
- 18 15 Il presente regolamento potrà essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.